



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 519 del 28/09/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 472 del 28/09/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- MODIFICA REGOLAMENTAZIONE IN VIA SANT'ANDREA N. 15**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con l'atto n. 38 del 04/03/2025 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta Comunale ha adottato alcune misure per la gestione delle occupazioni di suolo pubblico, finalizzate a sostenere lo sviluppo economico, tra le quali la possibilità di occupare stalli di sosta e/o banchine stradali che, mediante l'installazione di pedane in legno opportunamente segnalate e attrezzate, possono essere adibite a spazi sicuri per il posizionamento di tavoli;

Vista la Delibera del Commissario assunta con i poteri di Giunta Comunale n. 44 del 26 Marzo 2026, così come modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23 Luglio 2026;

Vista l'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 61359 del 25/09/2026, per l'attività presente in Via Sant'Andrea n. 15 denominata "ARRICCIABURRO" valida fino al 31/12/2031;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3;

Visti:

- la proposta del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità presentata in data 28 Settembre 2026;
- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.3, comma 4 della L. 241/90;

- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 7 prot. gen. n. 35001 del 28/05/2026 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore GESTIONE DEL TERRITORIO all'Arch. Stefano Bottari

ORDINA

di istituire, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **31 dicembre 2031**, la seguente regolamentazione della circolazione:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sull'area sotto individuata

Sulla **Via Sant'Andrea** trasformazione di banchina stradale della superficie di mq. 37,92 posta sul lato nord in corrispondenza del civico n. 15, in area destinata all'occupazione di suolo pubblico;

ORDINA INOLTRE

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale e fino al ripristino della normale segnaletica permanente preesistente;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente all'intestatario dell'**Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata con Prot. n. 61359 del 25/09/2026**, con l'intesa che lo stesso rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;
- che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l'apposizione dei segnali stradali a cura del soggetto autorizzato all'occupazione di suolo pubblico.

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- che i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle seguenti forme:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
 - in alternativa, ricorso straordinario, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate